

Codice DB1901

D.D. 25 gennaio 2011, n. 12

D.G.R. n. 41-12003 del 15.03.2004 "Tipologia, requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori". Proroga termine assenso temporaneo strutture sperimentali.

La D.G.R. n.41-12003 del 15 marzo 2004 "Tipologia, requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori" definisce le tipologie delle strutture per minori e gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che le stesse devono fornire;

dato atto che la citata D.G.R. prevede che possano essere attivate, per un periodo massimo di tre anni, altre strutture/servizi a carattere sperimentale finalizzate a dare risposte ai nuovi bisogni o ad attivare interventi innovativi;

tenuto conto che la stessa D.G.R. stabilisce che le richieste di autorizzazione alla sperimentazione debbano essere inoltrate alla Direzione Politiche Sociali e, nel caso di sperimentazione nell'ambito sanitario e/o socio sanitario, anche alla Direzione Programmazione Sanitaria;

vista la nota n. 0520/30 del 21.01.2005 della Direzione Politiche Sociali avente per oggetto "Prime indicazioni sulle modalità operative per l'autorizzazione delle strutture sperimentali e per l'autorizzazione alla sperimentazione";

considerato che con D.D. n.48/30 dell'8.3.2005 è stato istituito il gruppo tecnico interassessorile che, sulla base del progetto presentato, valuta la richiesta ed esprime l'eventuale assenso alla sperimentazione;

dato atto che, dopo una fase di prima applicazione della D.G.R. 41/2004 si è reso necessario fare una valutazione dello stato di attuazione della delibera e che allo scopo è stato istituito un apposito Gruppo di lavoro che sta completando la revisione del suddetto provvedimento;

valutato che nelle more degli esiti del gruppo di lavoro e del successivo riordino della classificazione delle tipologie di strutture sia necessario prorogare l'assenso all'autorizzazione per le strutture attualmente identificate come sperimentali e per le quali, con D.D. 99/DB1901 del 26.02.2010 era stata stabilita la proroga dei termini e la concessione all'assenso temporaneo alle strutture sperimentali sino al 31/12/2010;

si ritiene opportuno, pertanto, in attesa della conclusione dei lavori del Gruppo di lavoro "Verifica stato di attuazione D.G.R. 41-12003 del 15.3.2004 "Tipologia, requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori", procedere alla proroga dell'assenso alla sperimentazione delle seguenti strutture fino alla data del 30.06.2011

- Comunità per minori stranieri non accompagnati, sita a Torino in Via delle Rosine 14 (D.D. n.102/30.1 del 26.04.2005);
- Comunità per adolescenti stranieri non accompagnati, sita a Torino in Via Capriolo 18/bis-Progetto Rondine (D.D. n.1/30.1 del 5.1.2006);
- Struttura di accoglienza residenziale per madre-bambino denominata CRAD (Centro residenziale Autonomia Donna) (D.D. n.311/30.1 del 3.10.2006);

- C.A.S.A. Samuel-Opera Don Guanella, modulo di Comunità maschile per minori stranieri finalizzata a percorsi di inserimento socio-lavorativo, sita a Cerano (NO) (D.D. n.103/30.1 del 21.11.2007);
- Struttura per “Minori stranieri”, sita in Rivoli (TO), Via Tevere 3 (D.D. n.160/30.1 del 21.5.2007);
- Comunità di crisi per il trattamento dei minori traumatizzati e delle loro famiglie della Cooperativa Sociale Paradigma Onlus, con sede legale in Via Guala 5/3 a Torino (D.D. 99 del 26.02.2010);

IL DIRETTORE

vista la D.G.R.n.41-12003 del 15 marzo 2004;
vista la D.D. n.48/30 dell'8.3.2005;
visto l' art. 16 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;
vista la nota n. 0520/30 del 21.01.2005;
vista la D.D. n.102/30.1 del 26.04.2005;
vista la D.D. n.1/30.1 del 5.1.2006;
vista la D.D. n.311/30.1 del 3.10.2006
vista la D.D. n.160/30.1 del 21.5.2007;
vista la D.D. n.103/30.1 del 21.11.2007;
vista la DD n. 99 del 26.02.2010

determina

- di prorogare l'assenso alla sperimentazione delle strutture dettagliatamente indicate in premessa fino alla data del 30.06.2011.

Contro la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n.8/R/2002.

Il Direttore
Raffaella Vitale